



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

La cessione della lista clienti come singolo bene e non ramo d'azienda

L'applicabilità del regime sostitutivo ai premi di risultato erogati ai dipendenti

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

L'effettività del diritto di difesa del contribuente nelle frodi Iva

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'onere di provare la coerenza economica dei costi dedotti

Il meccanismo probatorio nell'ambito delle cessioni intracomunitarie

L'individuazione e la deducibilità delle spese di sponsorizzazione

GIURISPRUDENZA DI MERITO

La detraibilità dell'Iva nell'ambito di operazioni oggettivamente inesistenti

La cessione della lista clienti come singolo bene e non ramo d'azienda

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 4 novembre 2019, n.466

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale della cessione di una c.d. lista clienti. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, un portafoglio clienti non può, di per sé, integrare la struttura organizzativa aziendale, trattandosi di un unico *asset* patrimoniale e non di un'organizzazione idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un'attività produttiva. Infatti, conclude, la cessione di un pacchetto clienti può essere considerata una cessione di ramo d'azienda solo quando costituisce un complesso organico dotato di autonoma potenzialità produttiva, pertanto, negli altri casi, è configurabile come cessione di un singolo bene, cui va applicata l'Iva e l'imposta di registro in misura fissa, così come previsto dall'art.40 del dpr 26 aprile 1986, n.131

[torna su](#)

L'applicabilità del regime sostitutivo ai premi di risultato erogati ai dipendenti

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 31 ottobre 2019, n.456

L'Agenzia delle entrate, in materia di ritenute, e in particolare in tema di premi di risultato, definiti ai sensi della normativa vigente, ex art.1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n.208, somme, di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata dai contratti collettivi aziendali o territoriali ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, verificabili e misurabili secondo i criteri previsti dai contratti stessi, ha chiarito che,

- l'imposta sostitutiva, di cui al citato art.1, comma 182, in luogo dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, può essere applicata dal datore di lavoro solo nel caso in cui la maturazione del premio e la sua erogazione siano avvenuti successivamente alla stipula del contratto collettivo;
- ai fini dell'applicazione del regime di vantaggio, il premio deve essere erogato in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui all'art.51 del dlgs 15 giugno 2015, n.81, vale a dire, (i) contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e (ii) contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie;
- ai sensi dell'art.2, comma 2 del dm 25 marzo 2016, i contratti devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, pertanto, in caso contrario, il lavoratore non può beneficiare dell'imposta sostitutiva del 10 per cento; e
- con la stipula di un ulteriore accordo collettivo, che integra e conferma quello già esistente, è possibile applicare l'imposta sostitutiva, ma solo per il periodo successivo al nuovo accordo.

[torna su](#)

L'effettività del diritto di difesa del contribuente nelle frodi Iva

Corte di Giustizia – Sentenza del 16 ottobre 2019, causa C-189/18

La Corte di Giustizia, in tema di Imposta sul valore aggiunto, e in particolare in materia di frodi Iva, ha chiarito che, l'Amministrazione finanziaria può negare, nei confronti del soggetto passivo che ha intrattenuto rapporti commerciali con il fornitore della società c.d. "cartiera", il diritto alla detrazione di cui all'art.19 del Decreto Iva, a condizione che sia riconosciuta e garantita a quest'ultimo la possibilità di contestare la legittimità della pretesa. In particolare, aggiunge la Corte, i principi su cui si fonda il diritto comunitario impongono di affermare che, l'autorità tributaria è obbligata a fornire al contribuente l'intero fascicolo amministrativo, non risultando conforme al pieno espletamento del diritto di difesa quella prassi che non consente al soggetto passivo interessato alcun accesso agli atti istruttori su cui si fondano le contestazioni effettuate, a meno che tale diniego non sia giustificato da esigenze d'interesse generale.

[torna su](#)

L'onere di provare la coerenza economica dei costi dedotti

Corte di Cassazione – Ordinanza del 23 ottobre 2019, n.27162

La Corte di Cassazione, in tema di reddito d'impresa, ha chiarito che, l'onere del contribuente di dimostrare l'inerenza dei costi sostenuti sussiste anche per i beni normalmente necessari e strumentali allo svolgimento dell'attività di impresa. Inoltre, aggiunge la Suprema Corte, spetta al contribuente provare l'esistenza, l'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, la coerenza economica dei costi deducibili, occorrendo, a tal fine, una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa.

[torna su](#)

Il meccanismo probatorio nell'ambito delle cessioni intracomunitarie

Corte di Cassazione – Sentenza del 16 ottobre 2019, n.26161

La Corte di Cassazione, in tema di imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità Iva, previsto per le cessioni intracomunitarie, di cui all'art.41 del dl 30 agosto 1993, n.331, occorre, oltre al requisito del trasferimento della proprietà dei beni, desunto dalla corresponsione del relativo prezzo, anche la prova dell'effettiva spedizione o trasporto dei beni in altro Stato membro e, dunque, del fatto che, tali beni abbiano lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione.

[torna su](#)

L'individuazione e la deducibilità delle spese di sponsorizzazione

Corte di Cassazione – Ordinanza del 16 ottobre 2019, n.26132

La Corte di Cassazione, in tema di determinazione del reddito di impresa, ha chiarito che, costituiscono spese di sponsorizzazione quelle correlate a iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa e a potenziarne la possibilità di sviluppo, mentre sono classificabili quali spese pubblicitarie o di propaganda quelle sostenute per la realizzazione di iniziative volte alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta, con la conseguenza che solo le prime, in quanto costituenti spese di rappresentanza, sono deducibili ai sensi e nei limiti previsti dall'art.108, comma 2, secondo periodo, del Tuir.

[torna su](#)

La detraibilità dell'Iva nell'ambito di operazioni oggettivamente inesistenti

Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sentenza del 25 ottobre 2019, n.4211/1/2019

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, nel caso in cui sia emessa fattura per un'operazione che effettivamente non ha mai avuto luogo, l'Iva è comunque dovuta, ai sensi dell'art.21, comma 7 del Decreto Iva, e non ne è consentita la detrazione per mancanza del presupposto di un effettivo acquisto di beni e servizi. Inoltre, ha aggiunto la Commissione, non è applicabile alcuna sanzione amministrativa in assenza di danno erariale e di irregolarità contabili.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it